

Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001
Istituzione dell'Inventario Forestale Nazionale

Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

VISTO l'articolo 12 comma 2 della legge 21 novembre 2000 n. 353, recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi", che prevede la costituzione dell'Inventario forestale nazionale presso il Corpo forestale dello Stato.

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.227 recante "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art.7 della legge 5 marzo 2001, n.57"

CONSIDERATA la necessità di disporre di un quadro periodicamente aggiornato della consistenza del patrimonio forestale nazionale ai fini delle attività di indirizzo politico del settore forestale conseguenti agli impegni assunti a livello internazionale dall'Italia in materia ambientale.

CONSIDERATO che, in relazione all'adesione dell'Italia ad accordi internazionali in campo ambientale e ai fini della partecipazione alle politiche comunitarie di sviluppo e gestione del settore forestale, la conoscenza del patrimonio forestale nazionale deve necessariamente essere fondata su criteri di classificazione riconosciuti a livello internazionale.

CONSIDERATO che in relazione alla ripartizione delle funzioni fra Stato e Regioni in materia di governo del territorio è necessario disporre della conoscenza dei dati di consistenza del patrimonio forestale nazionale con articolazione a livello regionale secondo criteri omogenei che possano essere condivisi dalle Regioni interessate, dallo Stato e dagli organismi internazionali.

CONSIDERATO che nel 1986 il Ministero dell'Agricoltura e Foreste – Corpo forestale dello Stato ha curato la realizzazione del primo Inventario forestale nazionale, del quale si rendono ormai indispensabili la revisione metodologica e l'aggiornamento della base informativa.

CONSIDERATO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali è impegnato, in attuazione di apposito protocollo di intesa con l'ISTAT e con l'AGEA alla revisione delle statistiche nel settore agricolo e forestale.

RICONOSCIUTA l'opportunità di armonizzare le rilevazioni di tipo inventariale con le rilevazioni statistiche censuarie e congiunturali, al fine di della comparabilità ed integrazione dei risultati.

DECRETA

Articolo 1
(Istituzione dell'Inventario forestale nazionale)

1. L'Inventario forestale nazionale (IFNI) è costituito presso il Corpo Forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 353/2000.

Articolo 2
(Obiettivi dell'Inventario forestale nazionale, requisiti e criteri di classificazione)

1. L'Inventario forestale nazionale costituisce uno strumento permanente di conoscenza del patrimonio forestale nazionale a supporto delle funzioni di indirizzo politico del settore forestale e ambientale ivi compresa la tutela e il recupero della biodiversità.
2. L'Inventario forestale nazionale è costituito secondo criteri di classificazione riconosciuti a livello internazionale; in fase di primo avvio si applicano le vigenti definizioni terminologiche adottate nel "Forest Resources Assessment 2000" da UN-CE/FAO. Con successivi provvedimenti ministeriali, in relazione all'evoluzione dei criteri e delle metodologie adottati a livello internazionale, si procederà all'adeguamento dei criteri di classificazione dell'IFNI.
3. La metodologia di classificazione e rilevazione dei dati inventariali deve assicurare la comparabilità con i risultati delle rilevazioni statistiche censuarie e congiunturali realizzate dall'ISTAT.
4. L'inventario forestale nazionale deve consentire la conoscenza dei dati di consistenza del patrimonio forestale nazionale consentendone l'articolazione con sufficiente attendibilità anche a livello regionale.

Articolo 3
(Periodicità di aggiornamento)

1. L'Inventario forestale nazionale è aggiornato con periodicità non inferiore a cinque anni.

Articolo 4
(Disposizioni tecnico-organizzative)

1. La realizzazione dell'Inventario Forestale nazionale è affidata al Corpo Forestale dello Stato – Direzione generale delle risorse forestali montane ed idriche.

2. Presso l'amministrazione di cui al comma precedente verrà costituita, con decreto ministeriale, un'apposita struttura a carattere permanente per il coordinamento delle attività di progettazione, realizzazione e aggiornamento delle attività inventariali.

3. In considerazione della complessità e sistematicità della rilevazione inventariale, il Corpo Forestale dello Stato, per lo svolgimento delle attività assegnate, si avvarrà del supporto tecnico scientifico dell'Istituto sperimentale per l'assessamento e l'alpicoltura di Trento (ISAFAT), facente parte degli istituti di ricerca del MIPAF, al quale verranno destinate idonee risorse. Con apposite Convenzioni fra il Ministero e le Regioni interessate, anche nell'ambito di apposito progetto interregionale cofinanziato, verranno definite le modalità di collaborazione per realizzare le possibili sinergie fra le attività progettuali e realizzative, rispettivamente dell'IFNI e degli inventari forestali regionali.

4. Le attività di rilevazione dei dati, di costituzione, condivisione e aggiornamento della base informativa dell'IFNI, di elaborazione ed analisi dei risultati, si avvarranno dei servizi telematici offerti dai sistemi informativi di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1997, n. 94 e all'articolo 15 del Decreto legislativo n. 173/98.

5. Le informazioni territoriali a carattere puntuale ed areale sull'uso del suolo acquisite periodicamente dal Ministero in attuazione del progetto AGRIT sono rese disponibili per la costituzione e l'aggiornamento della base dati dell'IFNI.

6. Le attività di gestione della base informativa dell'IFNI è condotta secondo criteri di qualità atti a garantire l'usabilità anche da parte di amministrazioni esterne per le finalità di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5

(Disponibilità e usabilità della base informativa)

1. La base dati dell'Inventario forestale nazionale è resa disponibile al Ministero dell'Ambiente per le attività di studio finalizzate alla tutela e al recupero della biodiversità vegetale ed animale.

2. La base dati dell'Inventario forestale Nazionale è resa disponibile alle Regioni per le attività di costituzione e aggiornamento dei rispettivi inventari forestali regionali.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità del presente decreto e, in particolare, per gli oneri necessari alle attività di cui all'articolo 3, verranno utilizzati i fondi ordinari e straordinari stanziati nel bilancio di previsione del MIPAF, a valere sul capitolo 8226 "spese per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario forestale nazionale e della carta forestale d'Italia" della Direzione generale delle risorse forestali montane ed idriche.

Roma, li 13 dicembre 2001

IL MINISTRO

firmato Giovanni Alemanno